



## ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

*Spett.le Snam Rete Gas S.p.A.  
Piazza Santa Barbara 7  
20097 San Donato Milanese (MI)*

*Milano, 22 Gennaio 2015*

**Oggetto: Proposta di aggiornamento del Codice di Trasporto rif. n° 32 - Recepimento Delibera AEEGSI 423/2014/R/gas**

### ***Osservazioni di carattere generale***

Segnaliamo innanzitutto come la messa in consultazione della proposta in oggetto sia di fatto avvenuta in forte ritardo (più di due mesi) rispetto alle tempistiche disposte dall'Autorità al punto 4 della Delibera 423/2014/R/gas, nonché a ridosso delle festività natalizie.

Segnaliamo inoltre come la proposta oggetto di consultazione non contenga il modello di Contratto di pegno irregolare, che sarebbe invece proprio uno degli elementi fondamentali alla valutazione della proposta.

Riteniamo infine, che il processo definito nella proposta sia estremamente macchinoso e tale da determinare nel complesso tempistiche estremamente lunghe se confrontate con l'attuale sistema di gestione del gas posto in garanzia. Infatti, considerando anche i tempi previsti dall'impresa di stoccaggio per la conferma del contratto e l'invio dello stesso nuovamente a Snam (10 giorni lavorativi) e la contabilizzazione della garanzia nel termine MEPSuk, nella migliore delle ipotesi il procedimento durerebbe non meno di 26 giorni solari.

### ***Osservazioni di carattere puntuale***

- Nel paragrafo 1.4.2.3 del capitolo 5 "Conferimento di capacità di trasporto" si afferma che *con lo spossessamento del Gas a Garanzia, e la costituzione del pegno irregolare, l'Utente cede la proprietà della quantità del Gas a Garanzia nei termini e secondo le modalità stabiliti nel presente paragrafo nonché nel Contratto di pegno irregolare*. A tal proposito riteniamo che tutte le modalità per la costituzione del pegno irregolare debbano essere stabilite all'interno del Codice di Rete, in quanto il Contratto di pegno dovrebbe riportare solo i dati e le informazioni necessari a identificare i soggetti che stipulano tale contratto.
- Nel sottoparagrafo "Modalità e termini per la costituzione del Gas a Garanzia":
  - non viene specificato il destinatario della presentazione del Contratto di pegno irregolare e del Contratto di deposito irregolare;
  - segnaliamo che le tempistiche di processo delle proposte di Contratto di pegno irregolare, che avverrebbero su base settimanale, appaiono eccessivamente rigide;



## ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

- suggeriamo, per maggior chiarezza, di modificare la frase “Il Contratto di pegno irregolare avrà efficacia dalla data di accettazione da parte dell’Impresa di Stoccaggio” nel seguente modo: “Il Contratto di pegno irregolare avrà efficacia dalla data di accettazione, da parte dell’Impresa di Stoccaggio, del Contratto di deposito irregolare”;
- alla frase “Inoltre, l’Utente si obbliga a non movimentare la quantità del gas che chiede di costituire in pegno fino al perfezionamento della costituzione del Gas a Garanzia mediante lo spossessamento in favore dell’Impresa di stoccaggio, ovvero sino alla comunicazione della mancata accettazione della proposta di Contratto di pegno irregolare da parte di Snam Rete Gas” riteniamo opportuno aggiungere la clausola “ovvero sino alla comunicazione della mancata accettazione della proposta di Contratto di deposito irregolare da parte di Stogit”.
- Nel sottoparagrafo “Risoluzione del Contratto di pegno irregolare e modalità di escussione del Gas a garanzia”:
  - non comprendiamo le motivazioni sottostanti alla disposizione: “nel corso del mese di marzo non saranno accettate variazioni in aumento ovvero in diminuzione del gas a garanzia” e pertanto ne chiediamo l’eliminazione;
  - non comprendiamo il motivo per cui “Nel caso in cui il ricavato dalla vendita del gas escusso ecceda l’importo dovuto dall’Utente a copertura dei crediti non corrisposti, tale eccedenza sarà versata alla CCSE secondo modalità definite dall’Autorità”. In particolare, non capiamo come mai il maggior ricavo dalla vendita del gas rispetto al credito vantato dall’Impresa maggiore non sia restituito direttamente all’Utente;
  - non viene trattata l’eventualità in cui l’Utente intenda risolvere il contratto di pegno irregolare anticipatamente rispetto alla scadenza del 31 marzo prevedendo, in particolare, la possibilità (opzionale) di compensare la garanzia in gas a pagamento delle fatture per il bilanciamento. Riteniamo che tale possibilità debba essere contemplata anche per questa forma di garanzia, (fattispecie già prevista per il *cash deposit*) anche con compensazione parziale del controvalore del gas posto in garanzia, con valorizzazione della materia prima nel mese in cui viene fatta richiesta;
  - riteniamo necessario precisare che per “inadempimento dell’utente” si intende il mancato pagamento delle sole fatture del bilanciamento, e non anche del servizio di trasporto. Se così non fosse, sarebbe necessario prevedere la possibilità di sottoscrivere il Contratto di pegno irregolare anche per garantire le obbligazioni di pagamento dei servizi di trasporto.

Restando comunque come sempre a disposizione per qualsiasi ulteriore eventualmente necessario chiarimento e futura opportunità di confronto in materia, rinnoviamo tutti i nostri migliori saluti.

Paolo Ghislandi